

# **Ordinanza sulla corresponsione di indennità a seguito dell'esecuzione a suo tempo del decreto federale del 20 dicembre 1962**

del 18 novembre 1998

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 102 numero 8 della Costituzione federale,  
*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza regola la corresponsione di indennità alle persone o ai loro successori legali i cui averi sono stati liquidati e destinati a scopi umanitari nell'ambito dell'esecuzione del decreto federale del 20 dicembre 1962<sup>1</sup> concernente gli averi in Svizzera di stranieri o di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose o politiche.

## **Art. 2**            Pubblicazione della lista dei nomi

<sup>1</sup> L'Archivio federale provvede a stabilire una lista nominativa delle persone i cui averi sono stati liquidati e destinati a scopi umanitari nell'ambito dell'esecuzione del decreto federale del 1962.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) provvede alla pubblicazione della lista.

<sup>3</sup> La lista sarà pubblicata sul Foglio federale e su Internet.

## **Art. 3**            Calcolo delle indennità

La singola indennità si compone:

- a. dell' avere che, in esecuzione del decreto federale del 1962, è stato assegnato al Fondo degli averi in giacenza e destinato a scopi umanitari, e
- b. degli interessi, compresi gli interessi composti, dell' avere di cui alla lettera a, calcolati a partire dal giorno del versamento nel Fondo con un interesse annuo del 3,5 per cento.

## **Art. 4**            Richiesta di corresponsione dell'indennità

<sup>1</sup> Chi rivendica un' indennità deve presentare una richiesta a tale fine.

<sup>2</sup> La richiesta può essere inoltrata al DFAE a Berna o presso una rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera all'estero.

RS 985

<sup>1</sup> RU 1963 443

**Art. 5** Termine per l'inoltro delle richieste

<sup>1</sup> Le richieste vanno inoltrate entro il 30 settembre 1999.

<sup>2</sup> Le richieste tardive inoltrate entro tre mesi dallo scadere del termine di cui al capoverso 1 sono prese in considerazione se il ritardo è giustificabile.

**Art. 6** Esigenze probatorie

La prestazione è concessa se:

- a. il richiedente si identifica, mediante documenti o altri mezzi di prova, come la persona registrata sulla lista o il suo successore legale, oppure
- b. le circostanze fanno apparire verosimile che il richiedente è una delle persone registrate sulla lista o il suo successore legale.

**Art. 7** Competenza

<sup>1</sup> Il DFAE è competente per decidere della corresponsione delle indennità.

<sup>2</sup> La decisione è presa secondo il diritto e l'equità, tenendo conto delle circostanze particolari di ogni singolo caso.

**Art. 8** Procedura e rimedi di diritto

<sup>1</sup> La procedura è retta dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa federale.

<sup>2</sup> Contro le decisioni del DFAE può essere interposto ricorso al Consiglio federale.

**Art. 9** Collaborazione in sede di esecuzione

L'Ufficio federale di giustizia, l'Amministrazione federale delle finanze e l'Archivio federale appoggiano il DFAE nell'esecuzione della presente ordinanza.

**Art. 10** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 18 gennaio 1999.

18 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin